

Normativa del lavoro

a cura di Roberto Martino

La riforma della previdenza complementare, con particolare riferimento al sistema cooperativo

La Finanziaria 2007 ha disposto l'entrata in vigore anticipata al primo gennaio 2007 del D.lgs n. 252/2005 riguardante la "disciplina delle forme pensionistiche complementari".

In particolare cambia la modalità, almeno potenzialmente, di gestione del TFR in azienda, infatti, entro il 30 giugno 2007 gli addetti di ogni azienda, cooperativa e soci lavoratori compresi, dovranno scegliere tramite la compilazione di appositi moduli, la destinazione del proprio TFR mediante l'adesione o meno ad una forma di previdenza complementare.

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina precedentemente vigente.

La previdenza complementare è costituita dai:

- fondi pensione negoziali "chiusi" istituiti con contratti, accordi collettivi anche aziendali;
- fondi pensione "aperti" istituiti non contrattualmente all'interno di una banca, sim, assicurazione o società di gestione, attraverso la delibera del CDA della società che istituisce il fondo;
- forme pensionistiche individuali, realizzabili con l'adesione ai fondi "aperti" o con contratti di assicurazione stipulati con imprese autorizzate;
- fondi pensione preesistenti già istituiti alla data del 15 novembre 1992.

Tali fondi, per potere essere indicati dai lavoratori, dovranno avere adeguato il proprio statuto e regolamento operativo alle disposizioni della COVIP, così come previsto dal D.L. 279/2006.

Attualmente vi sono tre fondi pensione "chiusi" per le imprese aderenti a Confcooperative: **Cooperlavoro**, **Previcoooper** e **Filcoop**.

Cooperlavoro è il fondo pensione per i soci lavoratori e gli addetti non soci di tutte le cooperative di lavoro e sociali aderenti a Confcooperative, inoltre è il fondo di riferimento per le cooperative direttamente collegate al sistema e per i dipendenti delle strutture territoriali di Confcooperative.

Previcoooper è destinato, tra gli altri, ai dipendenti delle cooperative di distribuzione che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa.

Filcoop il fondo pensione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

Ogni lavoratore potrà scegliere la destinazione del proprio TFR maturando, quello maturato al 31-12-2006 rimane in azienda, secondo le seguenti regole: i lavoratori privati con rapporto di lavoro in essere al 31-12-2006, devono decidere entro il 30 giugno 2006, quelli con rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31-12-2006 entro sei mesi dalla data di assunzione, a condizione che quest'ultimi non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti lavorativi.

I lavoratori vanno poi divisi in due categorie, quelli iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del

29 aprile 2003 e quelli che lo hanno fatto successivamente.

La differenza consiste nel fatto che i lavoratori iscritti prima dell'aprile 2003 possono scegliere se destinare tutto o parte del TFR maturando alla previdenza complementare.

Anche le aziende vanno divise in due categorie, quelle fino a 49 addetti e quelle con più di 49 addetti, il predetto limite dimensionale è calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Nel predetto limite devono essere computati:

- tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile (si tratta dei lavoratori delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS - trattamento fine servizio);
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (due lavoratori con part time 50% valgono 1);
- il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

L'obbligo contributivo non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi. ➔

Relativamente al computo, i datori di lavoro rilasciano all'INPS apposita dichiarazione integrando le denunce E-MENS. È importante sottolineare che le aziende con più di 50 addetti, calcolati come sopra indicato, dovranno comunque versare il TFR maturando, secondo i casi o alla previdenza complementare (al riguardo si ricordano i fondi previsti per le cooperative, sopra citati) o ad un apposito fondo tesoreria istituito dalla Finanziaria 2007, denominato: fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR, che non è un fondo pensione ed è gestito dall'INPS. Infatti i lavoratori delle aziende con più di 50 addetti avranno queste possibilità:

- scelta esplicita di conferire il TFR totale a una forma di previdenza complementare, in questo caso il datore di lavoro versa alla previdenza complementare scelta dal lavoratore il TFR, a decorrere dal primo luglio 2007, compresa la quota dalla data di adesione al 30 giugno 2007, più le rivalutazioni;
- scelta esplicita di conferire solo parte del TFR alla previdenza complementare, secondo le possibilità sopra viste, in questo caso il datore di lavoro versa la parte di TFR dovuta alla previdenza complementare e il residuo TFR al fondo tesoreria INPS;
- scelta tacita, nel senso che il lavoratore non esprime le proprie intenzioni, in questo caso il datore di lavoro versa dal primo luglio 2007, alla previdenza complementare negoziale o in via residuale all'INPS (FondInps);
- scelta esplicita di mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro, in questo caso il datore di lavoro deve versare al

fondo tesoreria INPS, che è diverso da FONDINPS, il TFR dal mese successivo alla scelta, compreso il maturato dal primo gennaio 2007 più rivalutazione.

Il versamento del TFR ha natura di contributo e di conseguenza è applicata la normativa in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori comprensiva delle sanzioni civili in caso di ritardo nel versamento.

Non devono effettuare nessuna scelta i lavoratori che al 31 dicembre 2006 già destinavano l'intero TFR a una forma di previdenza complementare.

I lavoratori delle aziende con meno di 50 addetti hanno le medesime possibilità di scelta, la differenza rilevante consiste nel fatto che il TFR non destinato alla previdenza complementare rimane effettivamente in azienda.

Si evidenzia, che per la maggior parte dei fondi pensione chiusi, la contrattazione collettiva prevede che oltre al versamento del TFR al fondo pensione vada anche una parte della retribuzione trattenuta al lavoratore e contestualmente anche una contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro.

I datori di lavoro, quindi anche i consigli di amministrazione delle cooperative, hanno l'obbligo di fornire informativa ai soci ed addetti, sulle modalità di aderire o meno alla previdenza complementare, al proposito il governo il 30 gennaio 2007 ha emanato due decreti attuativi, previsti dalla Finanziaria, il primo riguarda le modalità di finanziamento del "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", in tale decreto sono ben spiegati i modi e le varie tempistiche di ver-

samento del TFR al fondo in questione. Il secondo decreto fornisce istruzioni operative sulle modalità di espressione della volontà dei lavoratori, circa la destinazione del TFR maturando. È previsto un modello denominato TFR1 per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, tale modello deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

Il modello denominato TFR2 è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro. Tale tipologia di lavoratori, tramite il modello in questione manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda, quelle con più di 49 addetti, come sopra specificato, dovranno inviarlo all'apposito fondo tesoreria costituito presso l'INPS. Anche il modello TFR2 va messo a disposizione del lavoratore a cura del datore di lavoro, medesimi, inoltre, gli obblighi relativi alla conservazione e al rilascio della copia controfirmata.

Per ulteriori chiarimenti e per i testi dei riferimenti normativi rivolgersi alle strutture territoriali di Confcooperative.

Superamento applicazione salari convenzionali ex Dpr 602/70, chiarimenti dell'Inps

L'INPS con la circolare n. 34 del 6 febbraio 2007, riguardante i minimali contributivi e l'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, fornisce importanti indicazioni in merito al superamento dello speciale regime basato sui salari convenzionali.

La circolare prende atto che si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, sottolineando che il Dpr 423/2001 non ha abrogato il Dpr 602/70.

Dal 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori, deve essere determinata secondo le norme gene-

rali vigenti, quindi in base a quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. 314/1997 e dalla legge 389/1989.

L'istituto previdenziale ha disposto che, soltanto per il 2007, per le altre competenze dovute al 31-12-2006, ad esempio i contributi sui ratei della quattordicesima mensilità, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal D.lgs n. 423/2001, il salario convenzionale.

Per i minimali si dovrà far riferimento alle norme generali, per il 2007 l'importo giornaliero è di 41,43 euro.

Per il testo della circolare e per ulteriori delucidazioni fare riferimento a Federlavoro o alle strutture territoriali di Confcooperative.

Fisco e dintorni

a cura di Carlo Durando

Ancora sulla Finanziaria

Ad integrazione della trattazione sulla legge Finanziaria 2007 di cui al precedente numero, provvediamo ad evidenziare ulteriori aspetti di particolare interesse per le società cooperative, sia in via generale, sia nel caso in cui le stesse operino in determinati settori di attività.

Si specifica che le disposizioni antielusive in materia di "società di comodo" previste dai commi 109-118 dell'articolo 1 della Finanziaria non riguardano le società cooperative in quanto le stesse per il disposto dell'articolo 30 comma 1 della legge 724/94 non sono mai considerate "società di comodo".

NOVITÀ PER GLI STUDI DI SETTORE

Con l'articolo 1 comma 13-27 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) sono state apportate significative modifiche riguardo alla disciplina degli studi di settore, applicabili alla quasi totalità delle società cooperative.

Al fine di mantenere la rappresentatività rispetto alla realtà economica, gli studi di settore vengono sottoposti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della Commissione centrale degli esperti.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 si prevede l'innalzamento della soglia dei ricavi, compensi e volumi d'affari il cui superamento determina l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, passando dai vecchi 5,146 milioni di euro al nuovo importo di 7,5 milioni di euro.

La norma stabilisce che il mero scostamento tra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quanto invece stimato in base agli studi di settore giustifica l'avviso di accertamento dopo che sia stato esperito con esito negativo il contraddittorio preventivo, reso obbligatorio per legge. Viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate non possa procedere ad accertamento analitico-induttivo nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità, e che siano coerenti sulla base di nuovi specifici indicatori che verranno definiti da ciascuno studio di settore, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di euro 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Viene in tal modo prevista una sorta di franchigia che limita l'attività di accertamento.

La Finanziaria prevede, nei confronti dei contribuenti cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che vengano invece applicati specifici "indicatori di normalità economica", destinati a segnalare situazioni potenzialmente anomale: tali indicatori dovranno essere approvati entro il mese di febbraio 2007, da applicarsi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Vengono inasprite le sanzioni amministrative ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA, applicabili nei casi di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore oppure nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che invece siano non sussistenti. La misura delle sanzioni minime e massime è elevata del 10% a condizione che il maggiore imponibile accertato a seguito della corretta applicazione degli studi, risulti superiore al 10% di quello dichiarato. Si ricorda che in materia di società cooperative permangono le vecchie clausole di esclusione dagli studi di settore, in particolare sono escluse le società cooperative che operano esclusivamente verso imprese socie o associate e quelle che operano esclusivamente nei confronti di utenti soci persone fisiche. Inoltre per effetto della circolare 110/99 in sede

di contraddittorio nei confronti delle società cooperative si deve tenere conto delle loro peculiarità fiscali che possono comportare una legittima riduzione dei ricavi dichiarati, ad esempio per l'applicazione della normativa in materia di ristori.

INTRODUZIONE DEL REVERSE CHARGE PER GLI OPERATORI DELL'EDILIZIA

L'articolo 1 comma 44-45 della Finanziaria 2007 prevede una nuova modalità di emissione della fattura e conseguentemente di liquidazione e versamento dell'imposta IVA da parte di soggetti che operano nel settore dell'edilizia.

In particolare la nuova disposizione riguarda i rapporti tra il soggetto che realizza in subappalto una determinata prestazione di servizi ed il suo diretto committente (che può essere un'impresa di costruzione/ristrutturazione di immobili, l'appaltatore principale o un altro subappaltatore). Con l'"inversione contabile" (altresi detta *reverse charge*) chi determina l'imposta non è il soggetto che effettua la prestazione ma il soggetto nei cui confronti la prestazione viene resa, vale a dire il committente.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 il subappaltatore deve emettere fattura senza applicazione dell'IVA, la fattura (esente da bollo e che dovrà indicare che il corrispettivo non è soggetto all'imposta ai sensi art. 17 comma 6 del DPR 633772) andrà comunque registrata, indicata in comunicazione annuale Iva e nella dichiarazione IVA. Il soggetto che riceve la fattura senza l'esposizione dell'IVA deve integrare la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta, deve registrarla sia sul registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti, entro il mese di ricevimento, conseguentemente l'IVA a debito si compensa esattamente con quella a credito.

Il *reverse charge* si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. I soggetti interessati alla nuova disposizione sono quelli che svolgono attività rientranti nella sezione "Costruzioni", gruppo F, numero 45 della classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004. Non si applica invece alle prestazioni rese direttamente dall'appaltatore principale nei confronti del committente. Restano inoltre escluse dal nuovo regime le prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti) e le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, costituiscono ai fini IVA cessioni di beni e non prestazioni di servizi. La nuova disposizione non trova applicazione nell'ipotesi in cui un consorzio di cooperative affidi l'esecuzione dei lavori ai propri soci, né trova applicazione nell'ipotesi in cui la società consortile assuma la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e proceda al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione. Infatti, secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 37/E, i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini.

NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI MOD. F24

L'articolo 1 comma 30-31 della Finanziaria 2007 ha imposto un nuovo adempimento nei confronti di tutti i soggetti titolari di ➔

↳ partita IVA che intendono effettuare le compensazioni previste dal decreto legislativo 241/1997, mediante il modello F24. La norma prevede che tali soggetti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono operare la compensazione per importi superiori a euro 10.000, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto di successiva compensazione.

Tale comunicazione deve obbligatoriamente essere inviata in via telematica. La norma dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia entro il terzo giorno successivo a quello di invio della comunicazione, valga come "silenzio assenso", sulla base del quale il contribuente potrà liberamente e legittimamente operare la compensazione.

L'obbligo della predetta comunicazione decorrerà solo a seguito di apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che, al momento in cui scriviamo, non è stato ancora emanato. Si raccomanda comunque a tutte le cooperative interessate di contattare i centri servizi delle Unioni territoriali di Confcooperative al fine di venire a conoscenza dell'effettiva decorrenza della norma.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Il comma 337 della Finanziaria 2007 interviene sull'adempimento annuale della trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori (previsto per tutti i contribuenti dal nuovo comma 4 bis, art. 8 del DPR 322/1998, introdotto dal DL 223/2006), stabilendo che relativamente all'anno 2006 viene ammessa la possibilità di indicare, nell'elenco dei fornitori, solo la partita IVA del fornitore anziché il codice fiscale. Tale disposizione si aggiunge a quella precedentemente prevista dall'Agenzia delle Entrate con la quale si è disposto che per l'anno 2006 nell'elenco clienti è possibile indicare anche soltanto la partita IVA.

Pertanto per l'anno 2006 l'elenco clienti dovrà essere compilato con l'indicazione dei soli soggetti titolari di partita IVA,

mentre a decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'elenco clienti comprenderà tutte le fatture di vendita, quindi anche quelle emesse nei confronti dei consumatori finali.

Si ricorda che per l'anno 2006 gli elenchi clienti e fornitori dovranno essere inviati in via telematica entro il 20 aprile 2007.

OPZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE PER IL REDDITO AGRARIO

Il comma 1093 della Finanziaria 2007 stabilisce che le società cooperative, oltre alle società di persona e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 99/2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, ossia come reddito agrario.

Con decreto del ministro dell'Economia e Finanze, di concerto col ministro delle Politiche Agricole, saranno dettate le relative modalità operative.

In pratica tale norma potrebbe teoricamente interessare le cooperative di conduzione terreni e le cooperative di allevamento con annessi terreni di proprietà in conduzione, ritenendosi la norma stessa di impossibile applicazione per le altre cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ora come ora tutte le cooperative pagano l'imposta IRES sulla base del reddito imponibile calcolato con le regole delle imprese commerciali, determinato cioè dall'utile di bilancio più variazioni fiscali in aumento e meno le variazioni fiscali in diminuzione, tenendo conto delle specifiche agevolazioni di cui art. 10 DPR 601/73 e art. 12 legge 904/77.

A seguito dell'opzione introdotta dalla Finanziaria l'imposta verrebbe pagata sulla base del reddito agrario calcolato sui terreni condotti, a prescindere dal risultato di bilancio e dalle variazioni fiscali.

A parere di chi scrive proprio la sussistenza di significative agevolazioni fiscali vigenti renderebbe nella generalità dei casi di scarsa convenienza l'opzione, pur rimandandosi ogni ulteriore commento al momento dell'emanazione dei suddetti decreti.

Nuovo tasso per prestiti sociali e dividendi

Si comunica che con decorrenza 1° febbraio 2007 è stata disposta una nuova emissione di Buoni Fruttiferi Postali con tasso minimo fissato al 2,10% e tasso massimo al 3,95%. Pertanto con la stessa decorrenza la remunerazione massima dei prestiti sociali considerata deducibile in capo alla cooperativa, per il disposto della Finan-

ziaria 2005, viene ad ammontare al 3% (2,10% più 0,90%). Inoltre il nuovo tasso massimo di remunerazione per i prestiti sociali ed i dividendi, al fine di godere delle agevolazioni fiscali connesse al rispetto del disposto dell'articolo 2514 c.c., non potrà superare il 6,45% (3,95% più 2,50%).

La remunerazione dei dividendi per i soci sovventori non potrà eccedere il 8,45% (due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione massima dei dividendi per i soci cooperatori) e così pure il rendimento degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, giusto il disposto della lettera b) dell'articolo 2514 c.c.

Appuntamento

**Assemblea regionale Confcooperative 2007
Conferenza economico organizzativa**

venerdì 16 marzo 2007

Palazzina di Caccia di Stupinigi (To) - Sala Camini

- ore 9.30 Registrazione partecipanti
- ore 10 Direttore Unioncamere Piemonte, Massimo Deandrei
- ore 10.30 Presidente Confcooperative Piemonte, Giovenale Gerbaudo
- ore 11 Presidente Giunta Regionale, Mercedes Bresso
- ore 11.30 Presidente Confcooperative nazionale, Luigi Marino
- ore 12 Interventi delle Istituzioni e delle Forze Sociali
- ore 13 Buffet
- ore 14.30 Dibattito interno
- ore 17.30 Conclusioni presidente Confcooperative Piemonte, Giovenale Gerbaudo



insieme
Piemonte



40002 046 n° 1 - 2007 - Periodico di Collaborazione Periodica. Organico amministrativo della Confederazione delle Cooperative Italiane - Sede Sociale: viale S. Pietro 10 - 10121 Torino (TO) - Tel. 011/440.54.36

I.IRE.COOP Piemonte editrice

C.so Francia 9 - 10138 Torino
Tel. 011/440.54.36

Direttore responsabile
Mario Sacco

Capo redazione
Lidia Cassetta

Allestimento grafico e videoimpaginazione
la fotocomposizione

Finito di stampare il 27/02/2007
presso **La Grafica Nuova**
via Somalia 108/32 Torino

Aut. Trib. Torino n. 4135-2/2/91